

Il riconoscimento della madre intenzionale tra Corte EDU e Corte costituzionale italiana: note a margine di *X. c. Italia*

di *Elena Frassinelli*

Title: The Recognition of the Intended Mother between the European Court of Human Rights and the Italian Constitutional Court: Notes on *X. v. Italy*

Keywords: Surrogacy; Adoption; Best interest of the child

1. – La pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo *Affaire X. c. Italia* del 9 ottobre 2025 (n. ricorso 42247/23), affronta la delicata tematica relativa alla tutela convenzionale dei rapporti di filiazione sorti a seguito di procreazione medicalmente assistita. La vicenda sottoposta alla Corte di Strasburgo concerne il riconoscimento giuridico del legame tra un minore, nato in Italia nell'ambito di un progetto genitoriale condiviso da una coppia omogenitoriale femminile, e la madre intenzionale.

Il ricorso trae origine dalla rettifica giudiziale dell'atto di nascita, intervenuta a distanza di alcuni anni dalla registrazione, che ha comportato la caducazione del rapporto di filiazione nei confronti della madre d'intenzione. Secondo la prospettazione della ricorrente, tale intervento avrebbe inciso in modo significativo sulla sfera identitaria e relazionale del minore, determinando una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU.

La Corte EDU ha invece stabilito che l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero, nella parte in cui incide sulla madre intenzionale, non integra una violazione dell'art. 8 CEDU, ritenendo sufficiente che, all'epoca dei fatti, fosse possibile ricorrere all'adozione in casi particolari.

Pur senza mettere in discussione i principi di tutela del minore, la pronuncia introduce un diverso approccio nella loro applicazione. Infatti, nonostante la Corte ribadisca a più riprese il primato dell'interesse superiore del bambino (il c.d. principio del *best interest of the child*, sul punto si veda *ex multis* J. Long, *Best interests of the child, maternità per surrogazione trascrizione degli atti di nascita stranieri*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 1091-1093, ma anche M. Bianca, *Il best interest of the child nel dialogo tra le Corti*, in M. Bianca (cur), *The best interest of the child*, Roma, 2021, 669 ss.) e la limitatezza del margine di apprezzamento concesso agli Stati in punto di riconoscimento dello *status filiationis*, l'esito interpretativo risulta fortemente formalistico. La valutazione viene infatti ricondotta a un controllo astratto della disponibilità di strumenti alternativi nell'ordinamento nazionale, senza indugiare

sulla concreta idoneità degli stessi a garantire certezza ed effettività al rapporto di filiazione intercorrente tra minore e genitore d'intenzione.

Seppur non decisiva ai fini della decisione in oggetto, appare rilevante la sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, con cui è stata sancita l'illegittimità del divieto di riconoscimento dello stato di figlio anche nei confronti del genitore d'intenzione nei casi di PMA legittimamente praticata all'estero (art. 8 l. 40/2004). La Corte ha evidenziato la necessità di garantire al minore una protezione piena e immediata, ritenendo che l'adozione “[...]” appaia insufficiente per sanare il vulnus all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004” (cfr. punto 9.2).

La decisione *X. c. Italia* offre una prospettiva significativa sulle dinamiche che caratterizzano l'attuale dialogo tra le Corti, mostrando come soluzioni ritenute da Strasburgo compatibili con l'art. 8 CEDU – in quanto rientranti nel margine di apprezzamento statale e idonee a soddisfare il livello minimo di tutela convenzionalmente richiesto – possano nondimeno sollevare, sul piano interno, interrogativi circa la piena adeguatezza della protezione accordata, specie alla luce del rilievo attribuito dall'ordinamento costituzionale all'identità personale del minore.

2. – I fatti di causa riguardano X., nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita praticata in Spagna da una coppia di donne. Alla nascita, l'atto di nascita era stato registrato con l'indicazione di entrambe le madri, biologica e intenzionale; tuttavia, su iniziativa del Pubblico Ministero, la trascrizione veniva successivamente annullata in applicazione della normativa interna, che all'epoca non consentiva il riconoscimento di un genitore non biologico dello stesso sesso (art. 8 l. 40/2004). I giudici nazionali, in linea con la giurisprudenza di legittimità (tra cui Corte di cassazione, sentenze nn. 7668/2020, 6383/2022 e 7413/2022), hanno ritenuto che l'unico strumento idoneo a instaurare il rapporto di filiazione fosse l'adozione in casi particolari, istituto ora equiparato agli altri tipi di adozione a seguito della sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU, denunciando la violazione dell'articolo 8 CEDU per la perdita, dopo oltre cinque anni, del legame giuridico con la madre intenzionale e per la conseguente compromissione della propria identità personale e familiare. Secondo il ricorrente, la trascrizione dell'atto di nascita rappresentava l'unica tutela effettiva, mentre la mera possibilità di ricorrere all'adozione non garantiva una protezione adeguata, in ragione delle lunghe tempistiche e dell'iniziativa rimessa unilateralmente al solo genitore d'intenzione.

La Corte EDU ha affermato che il riconoscimento dello stato di filiazione rientra nell'interesse superiore del minore e che agli Stati spetta un margine di apprezzamento limitato quanto al principio di riconoscimento, mentre più ampio con riguardo alle modalità attraverso cui darvi attuazione. In Italia, all'epoca dei fatti, la trascrizione dell'atto di nascita con riferimento alla madre d'intenzione non era consentita, mentre era disponibile l'adozione in casi particolari, già ammessa dalla giurisprudenza prima della nascita del minore. Ritenendo dunque che l'adozione in casi particolari fosse disponibile e adeguata al momento dei fatti, ha escluso la violazione dell'articolo 8 CEDU, valorizzando la mancata attivazione di tale strumento da parte dei genitori e affermando che non vi era stata un'interruzione concreta della vita familiare del minore. La Corte ha statuito infatti che “non si possa dedurre dall'interesse superiore del minore che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra lo stesso e la madre intenzionale richiesto dal diritto del minore al rispetto alla sua vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, impone agli Stati di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita straniero in quanto esso indica la madre intenzionale come madre legale. A seconda delle

circostanze di ciascun caso, anche altre modalità possono rispondere adeguatamente a questo interesse superiore, tra cui l'adozione, che, per quanto riguarda il riconoscimento di tale legame, produce effetti analoghi a quelli della trascrizione dell'atto di nascita straniero” (cfr. punto 79). In questa prospettiva, la Corte pare procedere a una progressiva ‘normalizzazione’ dell'adozione in casi particolari (di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) l. 184/1983) come rimedio convenzionalmente sufficiente a tutelare il minore, pur residuando notevoli asimmetrie rispetto al rapporto di filiazione che deriva dalla trascrizione dell'atto di nascita, soprattutto in termini di stabilità, certezza e tempestività della tutela accordata al minore.

3. – La decisione della Corte EDU è stata assunta con sei voti favorevoli e un voto contrario della giudice Adamska-Gallant, che ha presentato la propria opinione dissenziente.

La giudice ha ritenuto al contrario sussistente nel caso di specie una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Infatti, pur condividendo che la situazione di incertezza giuridica venutasi a creare fosse il frutto della scelta della madre di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita in costanza di un quadro legislativo che lo vietava, piuttosto che di attivare la procedura di adozione, ha sottolineato che il minore non può essere ritenuto responsabile per le decisioni assunte dai genitori.

Nella *dissenting opinion* ha evidenziato inoltre che l'annullamento dell'atto di nascita, avvenuto dopo ben cinque anni di procedimento ha sicuramente prodotto uno stato di incertezza e instabilità, incidendo direttamente sull'identità e sulla vita privata del ricorrente. In una materia delicata che riguarda i diritti dei minori e tocca il nucleo più profondo dell'identità del singolo, ogni ritardo da parte dello Stato diviene inaccettabile.

Appare dunque interessante notare come la violazione della Convenzione venga ancorata all'intervallo di tempo intercorso prima della decisione finale, piuttosto che all'inadeguatezza degli strumenti alternativi offerti dall'ordinamento.

4. – La questione giuridica affrontata dalla Corte EDU non è nuova nel panorama giurisprudenziale, riproponendo il tema della compatibilità, alla luce dell'art. 8 CEDU, di rimedi diversi dalla trascrizione dell'atto di nascita ai fini del riconoscimento e della tutela dello *status filiationis* tra minore e genitore d'intenzione.

Per quanto riguarda il quadro giuridico interno, l'analisi normativa e giurisprudenziale condotta dalla Corte EDU avviene *per relationem*, con riferimento alla sentenza C. c. Italia, dalla quale mutua interamente le coordinate (Corte EDU, no. 47196/2021, C. c. Italia, 31-08-2023, in particolare vengono interamente richiamati i punti 13-21).

In tale contesto assume senz'altro centralità la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che ha introdotto in Italia una disciplina organica della procreazione medicalmente assistita (PMA), caratterizzata fin dall'inizio da un'impostazione fortemente restrittiva. La versione originale del testo legislativo limitava infatti l'accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie eterosessuali, maggiorenni, coniugate o conviventi, affette da sterilità o infertilità certificata, e prevedeva numerosi divieti, tra cui quello della fecondazione eterologa e forti limiti alla sperimentazione e alla selezione degli embrioni.

Pur in assenza di una riforma organica da parte del legislatore nei vent'anni successivi, l'applicazione della legge è stata profondamente incisa dagli interventi della giurisprudenza, in particolare della Corte costituzionale e dei giudici ordinari. Una delle svolte più rilevanti è rappresentata dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione

eterologa, riconoscendo il diritto delle coppie infertili a ricorrere a gameti di donatori esterni (C. Casonato, *La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte*, in *Confronti Costituzionali*, 17-06-2014, www.biodiritto.org/ocmultibinary/download/2763/26504/8/1cb418bd1577f5b818df0734fbbc7b12.pdf/file/Casonato_confronti_costituzionali.pdf).

L'impianto originale è stato ulteriormente eroso con la sentenza n. 96 del 2015, con cui la Corte ha dichiarato illegittimo il divieto di ricorso a PMA per coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche trasmissibili, caratterizzate da elementi di gravità tali da ammettere l'accesso all'aborto terapeutico, evidenziando l'irragionevolezza delle previsioni di cui agli artt. 1, commi 1, e 2 e 4, comma 1 (si rimanda a C. Nardocci, *Dalla Convenzione alla Costituzione: la tacita sintonia tra le Corti. A margine di Corte cost. sent. n. 96 del 2015*, in *BioLaw J.*, 2016, 1, 271 ss.).

Permangono, per contro, immutati i limiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita stabiliti dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004. Su tali restrizioni la Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni, con particolare riguardo all'esclusione delle donne single e delle coppie omosessuali femminili. Nondimeno, pur prendendo atto della rilevanza delle questioni sollevate, la Consulta ha ritenuto che tali previsioni non superino la soglia dell'illegittimità costituzionale. In questo ambito essa ha consapevolmente circoscritto l'estensione del proprio sindacato, rimettendo al legislatore ogni eventuale scelta di ampliamento dell'accesso alla PMA, come ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 69 del 2025.

In conclusione, l'attuale configurazione della legge 40/2004 si discosta in modo significativo da quella iniziale, non per effetto di interventi legislativi diretti, bensì grazie all'opera interpretativa dei giudici in chiave costituzionalmente orientata. Ne deriva una disciplina che, pur conservando un impianto complessivamente restrittivo, è stata nel tempo adeguata alla tutela dei diritti fondamentali, al progresso medico-scientifico e al principio del *best interest of the child*. (Si rinvia a M. Tomasi, V. Lando, *Come è cambiata la legge 40 (2004-2024)*, www.biodiritto.org/Dossier/Come-e-cambiata-la-legge-40-2004-2024).

Ulteriore punto cardine è la disciplina in materia di adozione in casi particolari, dettata in particolare dall'art. 44., comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983. L'istituto nasce con la l. 184/1983 al fine di garantire uno stabile contesto familiare ai minori che non si trovavano nelle condizioni per l'adozione piena, mirando a tutelare primariamente l'interesse del minore. Le due *rationes* di fondo erano, da un lato, formalizzare relazioni già esistenti *de facto* e, dall'altro, garantire l'adozione dei minori impossibilitati ad accedere all'adozione piena, creando così un istituto elastico, capace di adattarsi alle singole situazioni concrete e ai bisogni che di volta in volta potevano venire in rilievo (si rimanda a F. Ferrando, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Quest. Giust.*, 7-06-2022, www.questionegiustizia.it/articolo/adozione-in-casi-particolari-e-rapporti-di-parentela).

5. – La giurisprudenza costituzionale e di legittimità è da tempo granitica nel negare l'esistenza di un diritto alla genitorialità, inteso come pretesa dell'adulto a conseguire lo status di genitore (si veda anche da ultimo Corte cost., n. 33/2025, cfr. punto 8.2 considerato in diritto). Più volte, in modo coerente, la Corte costituzionale ha escluso la riconducibilità delle scelte procreative ai diritti inviolabili della persona, chiarendo che la genitorialità non costituisce oggetto di una libertà fondamentale assoluta, ma è suscettibile di disciplina e bilanciamento in sede legislativa (si veda *ex multis* sentenze Corte cost. n. 33/2021, n. 230/2020 e n. 221/2019). Parallelamente, anche la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che l'ordinamento non conosce un diritto dell'adulto a diventare genitore, mentre

conosce diritti del minore a una tutela piena ed effettiva (cfr. Cass., sez. I civ., n. 7668/2020). Ne derivano nodi interpretativi rilevanti, tra cui la difficile individuazione di un fondamento costituzionale chiaro per queste istanze, la necessità di bilanciare la libertà di autodeterminazione procreativa con l'interesse dei minori e l'evoluzione della coscienza sociale rispetto ai modelli familiari. Tali fattori contribuiscono a creare un terreno di interpretazione delicato e non sempre uniforme, in cui il giudice costituzionale deve modulare il proprio sindacato senza sostituirsi al Parlamento, che sarebbe il luogo deputato a tali interventi (si rinvia a B. Liberali, *Genitorialità, famiglia e Corte costituzionale*, in *Ass. It. Cost.*, 04-06-2025, www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/06-2025-genitorialita-famiglia-e-corte-costituzionale/scelte-riproduttive-e-modelli-genitoriali-ancora-davanti-alla-corte-costituzionale).

Invero, la giurisprudenza non ha mai affrontato le questioni riguardanti coppie dello stesso sesso che avevano fatto ricorso legittimamente alla PMA all'estero sotto il profilo di un diritto alla genitorialità, ma sempre ed esclusivamente dal punto di vista della tutela dell'interesse del minore. In tal senso si collocano le sentenze della Corte di cassazione nn. 7668 del 2020, 6383 del 2022 e 7413 del 2022, nelle quali il giudice di legittimità, pur riconoscendo la rilevanza del legame affettivo e della dimensione relazionale, afferma che il *best interest of the child* non può tradursi in una disapplicazione dell'art. 8 l. n. 40/2004, rimettendo ogni ampliamento dello *status filiationis* a un intervento del legislatore o del giudice costituzionale.

Un'analoga prudenza connota anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che, pur sottolineando in più occasioni la necessità di evitare vuoti o disarmonie nella tutela del minore, ha circoscritto l'estensione del proprio intervento. La Consulta ha infatti evidenziato i profili di inadeguatezza del quadro normativo vigente, senza tuttavia spingersi a rimodellarne direttamente l'assetto, rimettendo al legislatore l'eventuale revisione complessiva della disciplina (ad esempio Corte cost., n. 32/2021, cfr. considerato in diritto punto 2.4.1.4: "Al riscontrato vuoto di tutela dell'interesse del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Serve, ancora una volta, attirare su questa materia eticamente sensibile l'attenzione del legislatore [...]").

Proprio concentrandosi sul tema della tutela del minore la giurisprudenza ha individuato, per lungo tempo, nell'adozione in casi particolari lo strumento idoneo a colmare il vuoto di tutela derivante dalla normativa interna rispetto al genitore d'intenzione. Tale soluzione è stata progressivamente rafforzata dalla Corte costituzionale, che — da ultimo con la sentenza n. 79/2022 — ha riconosciuto all'adozione in casi particolari effetti sempre più assimilabili a quelli dell'adozione piena, consentendo l'ingresso dell'adottato nella famiglia dell'adottante e la costituzione di rapporti di parentela con i suoi familiari, in funzione del *best interest of the child* (per approfondire si rimanda a E. Crivelli, *La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota alla sentenza n. 79 del 2022*, in *Oss. cost.*, 2022, 5, 139-143). In questa linea evolutiva si colloca altresì la sentenza n. 210/2025, con cui la Corte è intervenuta sul tema del cognome dell'adottato in casi particolari, stabilendo che il giudice può attribuire al minore anche il cognome del solo adottante se ciò corrisponde al miglior interesse del minore e rispetta la sua identità personale, sostituendolo così a quello originario.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha messo in luce i limiti strutturali di tale strumento, subordinato al consenso del genitore biologico e non azionabile direttamente dal minore; ne consegue che, qualora il genitore intenzionale rinunci al progetto genitoriale o si verifichi la rottura del rapporto di coppia, l'ordinamento non offre rimedi adeguati a garantire il riconoscimento dello *status filiationis*. Tale inidoneità permane nonostante i tentativi di irrigidimento della responsabilità dei

genitori ad opera della giurisprudenza, per cui il rifiuto all'assenso all'adozione da parte del genitore biologico diviene ammissibile solo se giustificato in ragione dell'interesse del minore, non potendo fondarsi su ragioni sottese al venire meno del rapporto affettivo con il genitore d'intenzione (si veda ad esempio Corte cass., sez I civ, ord. 25436/2023).

È in questo contesto che si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. n. 40/2004 nella parte in cui impediva il riconoscimento dello stato di figlio anche nei confronti del genitore d'intenzione nei casi di PMA legittimamente praticata all'estero. La Corte chiarisce che la questione non riguarda le condizioni di accesso alla PMA in Italia, ma esclusivamente la tutela del nato, ritenendo leso il diritto del minore a uno *status* giuridico certo e stabile (art. 2 Cost.), nonché ravvisando un'irragionevole disparità di trattamento priva di giustificazione costituzionale (art. 3 Cost.) e una compressione dei diritti del figlio connessi alla responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.). Si legge infatti: "[...] mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento" (cfr. punto 9.3 considerato in diritto). La declaratoria si fonda, dunque, su due assi portanti: la centralità del *best interest of the child* e la responsabilità genitoriale quale effetto diretto del consenso consapevole prestato al progetto procreativo (si v. anche I. Tardia, *Dalla "genetica" alla "relazione": riconoscimento della genitorialità intenzionale e tutela effettiva del minore (commento a margine di Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68)*, in *Federalismi.it*, 2025, 27, 191ss.).

6. – La decisione *X. c. Italia* si colloca in una linea di sostanziale continuità rispetto ai precedenti con cui la Corte EDU ha analizzato per la prima volta il tema, in riferimento all'ordinamento francese, fondando il proprio apparato motivazionale sui medesimi presupposti (il riferimento è a Corte EDU, no. 65192/11, *Menesson v. France*, 26-06-2014, e Corte EDU, no. 65941/11, *Labassee v. Francia*, 26-06-2014, ma si possono citare anche Corte EDU, no. 9063/14 e 10410/14, *Foulon et Bouvet v. Francia*, 21-07-2016; Corte EDU, no. 44024/13, *Laborie v. Francia*, 19-01-2017).

Il quadro giuridico francese in materia di PMA e GPA nasce, come in Italia, caratterizzato da un'impronta fortemente restrittiva; per tale motivo, le svariate pronunce della Corte EDU trovano nel territorio francese un terreno ermeneutico d'elezione. La legge francese 654/1994 prevedeva la possibilità di accesso alla procreazione medicalmente assistita solo alle coppie in età fertile, sposate o conviventi da almeno 2 anni, affette da un'infertilità medicalmente diagnosticata o da un rischio di trasmissione di una malattia grave (art. L-2141-2 *code de la santé publique*). I requisiti sono stati nel tempo allentati, ad esempio eliminando il limite temporale dei due anni nel 2011, ma sempre escludendo le coppie omosessuali.

Per lungo tempo la giurisprudenza francese ha assunto una posizione rigorosa anche nei confronti della GPA: la trascrizione degli atti di nascita formati all'estero veniva sistematicamente negata e ai genitori intenzionali ed era loro preclusa l'adozione, sul presupposto che ciò determinasse una violazione dell'ordine pubblico e una conseguente *fraude à la loi* (si veda ad esempio *Cassation*, 13 settembre 2013, n. 1091 e n. 1092).

L'intervento della Corte EDU nei casi *Menesson* e *Labassee* ha innescato un progressivo mutamento di indirizzo. In una fase iniziale, la Cassazione ha riconosciuto efficacia agli atti di nascita stranieri limitatamente al legame con il padre biologico, facendo leva sull'art. 47 del *Code civil*. In seguito, l'apertura è divenuta più ampia, ammettendo la trascrizione integrale dell'atto anche a favore

dei genitori intenzionali, quando la GPA fosse ammessa in base alla legge dello Stato di nascita e ciò risultasse conforme all'interesse del minore. Infine, l'orientamento è stato esteso anche alle coppie omosessuali. (Si rimanda a J. Long, *Best interests of the child, maternità per surrogazione*, cit., 1091, 1093-1095).

A differenza di altri Stati europei, la disciplina francese ha assistito a un cambio epocale con la L. 1017/2021, con cui la PMA è stata estesa a tutte le donne, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dallo stato civile. Il riconoscimento del minore da parte del genitore d'intenzione avviene oggi tramite la possibilità di procedere a un riconoscimento anticipato effettuato davanti al notaio, di modo che il legame con entrambi i genitori possa poi essere stabilito fin dalla nascita (per approfondire, A.M.L. Cocco Ortu, *La "PMA pour toutes" in Francia: tante risposte e qualche interrogativo aperto*, in *Riv. studi giur. or. sessuale e identità di genere*, 2021, 2, 5-10).

Gli elementi di continuità della decisione X. c. Italia rispetto ai precedenti francesi possono essere identificati nella centralità attribuita al rapporto di filiazione quale contenuto della nozione di vita privata del minore ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto elemento costitutivo della sua identità personale. Si legge infatti al punto 96 della decisione *Mennesson* "le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation" (si vedano anche i punti 75-78 della sentenza *Labasse*). Parimenti, in X. c. Italia si riafferma che l'interesse superiore del minore impone allo Stato l'obbligo positivo di predisporre strumenti idonei a garantire una possibilità effettiva di riconoscimento giuridico del legame con il genitore intenzionale (cfr. X. c. Italia punti 62-64). Sotto tali profili, dunque, la decisione non mette in discussione l'impianto assiologico elaborato dai giudici di Strasburgo a partire dal 2014, né arretra rispetto alla centralità dell'identità familiare del minore.

Tuttavia, emerge una certa discontinuità nel percorso argomentativo della Corte che, a differenza del caso *Menesson*, si concentra prevalentemente sulle scelte procedurali assunte dai genitori, piuttosto che sulla posizione del minore (cfr. *Menesson*, punto 99). La Corte EDU riafferma a più riprese che "M.B. aveva la possibilità di presentare domanda di adozione dell'interessato sulla base dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 e, in tal modo, di porre fine all'incertezza giuridica nella quale egli si trovava" (X. c. Italia, cfr. punto 74). Tale passaggio segna un punto di svolta non trascurabile poiché il mancato riconoscimento dello stato di filiazione non viene più valutato esclusivamente quale carenza imputabile a un inadempimento statale, bensì anche come una situazione evitabile dai genitori mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dall'ordinamento al momento dei fatti.

Il nodo centrale del ragionamento offerto dalla sentenza si collega al Parere consultivo P16-2018-001 (parere reso il 10 aprile 2019 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del Protocollo n. 16, su richiesta della Corte di cassazione francese, in materia di gestazione per altri), nel quale viene espressamente evidenziato che l'articolo 8 CEDU non impone agli Stati l'adozione di uno specifico mezzo per il riconoscimento del figlio da parte del genitore d'intenzione (punti 50-52), ma è sufficiente che l'ordinamento offra meccanismi alternativi idonei e sufficienti a garantire gli effetti propri della trascrizione automatica dell'atto di nascita. Tale principio, fondato sulla fattispecie di gestazione per altri (GPA), viene quindi esteso analogicamente anche al caso di procreazione medicalmente assistita (PMA) tra persone dello stesso sesso, ampliando così la portata dell'orientamento inaugurato dal Parere.

Un ulteriore profilo di discontinuità del ragionamento offerto dalla Corte EDU può essere ravvisato nel valore attribuito allo strumento dell'adozione in casi particolari, con notevoli differenze rispetto alla giurisprudenza precedente, in particolare il caso *D. v. Francia* (Corte EDU, no. 11288/18, *Affaire D c. France*, 17-07-2020, per un approfondimento sulla decisione in questione si rinvia a O.L. Pegna,

Mater (Non) Semper Certa Est! L'impasse sulla verità biologica nella sentenza D. c. Francia della Corte Europea, in *DUDI*, 2021, 709 ss.). In tale decisione, infatti, l'adozione è stata ritenuta compatibile con l'art. 8 CEDU solo a condizione che fosse effettiva e rapida, di modo da evitare una situazione di incertezza per il minore protratta nel tempo (“à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant”, cfr. punto 51). Al contrario, nella sentenza oggetto di analisi, i giudici paiono attribuire valenza quasi ordinaria all'adozione, considerandola pienamente sufficiente rispetto ai fini della Convenzione, in quanto, pur riconoscendone la non piena equivalenza rispetto alla filiazione risultante dalla trascrizione dell'atto di nascita, sottolineano che tale piena sovrapposizione non è richiesta dall'art. 8 CEDU (cfr. *X. c. Italia*, punto 78).

Si passa dunque dalla considerazione dell'adozione in casi particolari come rimedio eccezionale o 'di compromesso', a ritenerla uno standard convenzionalmente adeguato. Tale impostazione appare tuttavia difficilmente conciliabile con i ragionamenti pregressi della Corte, sollevando interrogativi circa la coerenza dell'impianto ermeneutico attualmente prodotto da Strasburgo.

La conclusione della Corte viene argomentata con riferimento all'analisi del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, il quale si appalesa ristretto con riferimento al principio del riconoscimento del rapporto di filiazione, ma ampio quanto alle modalità attraverso cui tale riconoscimento può essere realizzato (punto 67, che espressamente rinvia al Parere consultivo), in particolare in settori caratterizzati da forte connotazione etica e assenza di omogeneità nel contesto europeo, quali la procreazione medicalmente assistita per coppie dello stesso sesso.

In questa prospettiva, la decisione si inserisce nelle coordinate già tracciate da precedenti della Corte EDU quali *Valdis Fjörnisdóttir c. Islanda* (Corte EDU, no. 71552/17, *Case of Valdis Fjörnisdóttir and others v. Iceland*, 18-05-2021) e *C.E. e altri c. Francia* (Corte EDU, no. 29775/18 e 29693/19, *C.E. and others v. France*, 24-03-2022), riaffermando un modello di bilanciamento che coniuga la tutela dei diritti fondamentali del minore con la salvaguardia di un significativo spazio di discrezionalità a favore degli Stati, che permetta una valutazione completa e globale delle singole situazioni familiari.

Un elemento particolarmente originale della sentenza è la centralità attribuita dalla Corte EDU al tempo trascorso e al comportamento dei genitori, come fattori determinanti nella valutazione della tutela del minore. Pur a fronte di un annullamento della trascrizione dell'atto di nascita avvenuto a distanza di ben cinque anni, con conseguente situazione di forte incertezza circa un elemento identitario del minore, viene esclusa la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione del mancato ricorso a strumenti alternativi nel lasso di tempo in cui la questione è rimasta *sub iudice*. In tal modo si rimette alla responsabilità degli adulti la mancata instaurazione di un legame di filiazione, piuttosto che all'assenza di strumenti effettivi e tempestivi a livello ordinamentale.

Proprio il fattore temporale è l'elemento centrale dell'opinione dissenziente della giudice Adamska-Gallant che critica aspramente l'assunto secondo cui le scelte procedurali dei genitori possano incidere in modo determinante sul riconoscimento dei diritti del minore, che non può subire conseguenze deteriori in ragione delle strategie procedurali imputabili agli adulti. Tale lettura offre un'interpretazione più rigorosa del contenuto precettivo dell'art. 8 CEDU e riporta al centro del discorso la condizione di vulnerabilità in cui si trova il minore concepito tramite pratiche vietate nel Paese in cui si chiede il riconoscimento dello *status* di figlio, riaprendo il dibattito sul rapporto intercorrente tra responsabilità statale e condotta dei privati.

In conclusione, è possibile sostenere che *X. c. Italia* funga da sentenza di consolidamento dell'orientamento convenzionale, in quanto si limita a ribadire

principi più volte affermati a partire dai casi *Mennesson* e *Labasse*, proponendo forse una lettura più prudente e deferente nei confronti dell'ordinamento nazionale.

Deriva quindi un controllo sul rispetto dell'art. 8 CEDU più formale che sostanziale, che ammette soluzioni differenziate, anche foriere di periodi di incertezza giuridica, qualora l'ordinamento offra almeno in astratto strumenti interni alternativi per la costituzione dello *status filiationis*.

È proprio il difficile bilanciamento – tutt'altro che neutro – tra effettività dei diritti del minore e margine di apprezzamento statale che costituisce il nodo problematico della questione, nonché terreno privilegiato per una nuova riflessione critica.

7. – Il profilo che forse emerge con maggiore evidenza è il confronto con la giurisprudenza nazionale e, in particolare, con i suoi sviluppi più recenti (per un'analisi della giurisprudenza costituzionale in materia si rinvia a G. Barcellona, *Diritto e pregiudizio: il legislatore, i giudici e la Corte alla prova della PMA*, in *BioLaw Journal*, 2023, 1, 245 ss.). La decisione X. c. Italia si inserisce a pieno titolo nel percorso ermeneutico, complesso e graduale, dell'ordinamento italiano in materia di filiazione e genitorialità intenzionale, che ha trovato un approdo significativo nella sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale.

Avendo escluso la violazione dell'articolo 8 CEDU, la pronuncia della Corte EDU introduce elementi di riflessione che possono essere letti come potenzialmente dissonanti rispetto all'esito a cui è pervenuto il giudice costituzionale, dichiarando l'illegittimità del divieto di riconoscimento della madre intenzionale nei casi di procreazione medicalmente assistita praticata all'estero e valorizzando, al contempo, l'inadeguatezza strutturale dell'adozione quale strumento surrogatorio della piena attribuzione dello *status filiationis* (si v. G. Filippelli, *Il diritto alla genitorialità e il centrale interesse del minore*, in *Dir. pubbl. eur. Rass. online*, 2025, 2, 422, 437).

Da questa prospettiva, la decisione X. c. Italia appare iscritta in un orizzonte temporale strettamente ancorato al quadro normativo e giurisprudenziale esistente al momento dei fatti, elemento che ne limita la piena sovrapponibilità rispetto alle successive evoluzioni della giurisprudenza interna. La Corte EDU, infatti, valuta la compatibilità convenzionale della disciplina italiana assumendo l'adozione in casi particolari come strumento formalmente sufficiente nel contesto normativo allora esistente. Al contrario, la Corte costituzionale italiana ha messo in evidenza come tale istituto non garantisca una tutela piena, immediata e non discriminatoria del minore, soprattutto sotto il profilo dell'eguaglianza e della certezza dello *status* di figlio. I giudici di Strasburgo, nei paragrafi 26-30, richiamano l'importante decisione nazionale e ne ripercorrono i contenuti essenziali, ma paiono poi arrestarsi nel ragionamento, nel rispetto del loro ruolo di garanti di una tutela dei diritti convenzionalmente minima. In particolare, nella valutazione della Corte EDU la pronuncia della Consulta viene solo ripresa al paragrafo 68, senza che se ne colgano o sviluppino le implicazioni sistematiche. Il ragionamento rimane così circoscritto alle "circostanze del caso di specie" (cfr. punto 69), rinunciando a un confronto più approfondito con gli approdi più avanzati della giurisprudenza costituzionale italiana. Ne deriva una divergenza significativa: ciò che per Strasburgo rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato, per il giudice costituzionale si configura oggi come un deficit di tutela, incompatibile con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

Un secondo nodo critico della decisione concerne il rilievo attribuito dalla Corte EDU alle scelte procedurali compiute dai genitori. L'esclusione della responsabilità dello Stato italiano si fonda in larga misura sulla mancata attivazione del procedimento di adozione da parte delle ricorrenti, considerata come elemento determinante nella protrazione dell'incertezza giuridica in ordine allo *status* del

minore (cfr. punto 79).

Una simile impostazione, tuttavia, può sollevare alcune criticità. Concentrando l'analisi sul comportamento processuale dei genitori, la giurisprudenza della Corte EDU finisce così per proiettare indirettamente sul minore le conseguenze delle strategie difensive adottate dagli adulti, in contrasto con il principio, ormai consolidato nell'ordinamento italiano, secondo cui il minore è titolare di diritti propri. Sotto questo profilo, la pronuncia europea evidenzia i limiti di un approccio prevalentemente ancorato al dato fattuale e procedurale, rispetto a una lettura convenzionalmente orientata che riconosce al minore una posizione di tutela primaria e indipendente.

Particolarmente problematica, in questa prospettiva, è anche la valutazione del fattore temporale, elemento altresì evidenziato dalla giudice dissenziente. La Corte EDU ritiene che oltre cinque anni di incertezza giuridica non integrino una violazione dell'articolo 8, poiché tale incertezza sarebbe stata evitabile da condotte alternative dei genitori. La Corte costituzionale, al contrario, sottolinea come la tempestività e l'automaticità del riconoscimento dello *status filiationis* siano elementi essenziali della tutela del minore. La sentenza n. 68/2025 valorizza la dimensione esistenziale e identitaria del tempo, riconoscendo che l'attesa, soprattutto nei primi anni di vita, non è un elemento neutro, ma incide profondamente sulla costruzione dell'identità personale e sociale del bambino ("il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua identità personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti, e in particolare della madre intenzionale", cfr. punto 9.3).

Inoltre, la decisione sembra quasi operare un 'normalizzazione' dell'adozione in casi particolari come strumento ordinario di riconoscimento della genitorialità intenzionale. Quel tipo di adozione in casi particolari viene infatti trattata come soluzione pienamente adeguata sul piano convenzionale, nonostante presenti alcuni limiti strutturali rilevanti: ha natura unilaterale, perché si fonda esclusivamente sulla volontà e l'iniziativa dell'adottante e differisce strutturalmente dalla filiazione derivante dalla nascita, sia per la tempestività della tutela che per la certezza giuridica dei rapporti di parentela.

Quanto al ruolo della Corte di Strasburgo nell'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali, questa sentenza pare iscriversi in una fase di prudenza interpretativa, nella quale viene particolarmente valorizzato il margine di apprezzamento degli Stati, a differenza dell'approccio inaugurato con le decisioni *Menesson e Labasse*. In questo quadro, la Corte costituzionale appare invece ricoprire un ruolo più dinamico e propulsivo, supplendo all'inerzia del legislatore nazionale, orientandosi verso un progressivo riconoscimento pieno, effettivo e soprattutto tempestivo dei rapporti di filiazione *tout court*.

8. – In conclusione, *X. c. Italia* rappresenta una sentenza 'di equilibrio'. In questo caso, la Corte costituzionale integra e arricchisce lo standard di tutela previsto a livello sovranazionale: mentre la Corte EDU si arresta al proprio ruolo di garante di una soglia minima di tutela dei diritti fondamentali a livello convenzionale, la Consulta compie un passo ulteriore nella protezione dell'identità del minore.

Proprio questa divergenza può offrire spazio significativo per una riflessione critica sul futuro della tutela multilivello dei diritti fondamentali in materia di filiazione. È opportuno ricordare che le Corti non sono chiamate a pronunciarsi sull'opportunità delle scelte legislative relative all'accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri, ambiti che restano affidati alla discrezionalità, insindacabile, del legislatore. Il compito che ad esse compete è piuttosto quello di assicurare la massima tutela possibile al minore che venga comunque alla luce, anche in contesti caratterizzati da divieti normativi,

evitando che egli subisca le conseguenze delle scelte degli adulti idonee a incidere in modo significativo sul suo sviluppo psico-fisico, nonché sulla costruzione della sua identità personale. È in questa direzione che si colloca il ragionamento della giurisprudenza interna di legittimità, che fa leva “[...] sul principio di tutela del concepito enunciato dall’art. 1 della legge n. 40 del 2004, sulla distinzione tra la questione relativa allo stato di figlio e quella relativa alla tecnica per farlo nascere, e sulla necessità e possibilità di fare ricorso a un’interpretazione evolutiva della legge, che eviti disparità di trattamento grazie ad un concetto di famiglia diverso rispetto a quello tenuto presente dal legislatore del codice civile.” (cfr. Corte cass., sent. n. 15075/2025, p.to 7).

Elena Frassinelli
Dip.to di Giurisprudenza
Università di Trento
elena.frassinelli@unitn.it

